

Roma, 9 giugno 2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Al Federculture
Piazza Cavour 17
00193 Roma*

Prot. 25/I/0010266

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di versamento all'INPS della contribuzione per maternità e malattia da parte degli enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del T.U.I.R.. – insussistenza

La Federculture ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all'applicabilità dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 agli enti pubblici costituiti ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c) del T.U.I.R. (ovvero gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), ivi compresi quelli di cui al combinato disposto degli artt. 31 e 114, D.Lgs. n. 267/2000.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 20, comma 2, D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali *“privatizzate e a capitale misto”*, sono tenute a versare all'INPS, secondo la normativa vigente, la contribuzione per maternità e la contribuzione per malattia per gli operai.

Destinatario, quindi, dell'obbligo contributivo in questione sono le *“imprese partecipate in tutto o in parte dallo Stato e dagli enti pubblici, nonché le imprese degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che sono state interessate da processi di privatizzazione (...) e che hanno continuato ad essere assoggettate ad un regime previdenziale di tipo pubblicistico, nonché a regimi speciali riconosciuti alle medesime in forza di specifiche disposizioni normative”*, come espressamente precisato nella circolare INPS n. 114/2009 (e ribadito nei successivi messaggi esplicativi n. 3352 del 10/02/2009; n. 5730 del 10/03/2009; n. 15680 del 08/07/2009). Analogamente, nella predetta circolare, l'INPS considera destinatario dell'adempimento previdenziale *“le imprese costituite a seguito di trasformazioni di enti ed istituti di diritto pubblico, in quanto già assoggettate a regimi speciali”*.

Ratio della norma è quella di applicare alle imprese predette, che ormai hanno perduto la propria natura giuridica pubblica a seguito del processo di privatizzazione, la medesima disciplina dettata in materia di obblighi contributivi, connessi alle prestazioni di maternità e malattia, per le imprese aventi natura privata *ab origine*.

Ne consegue che gli enti pubblici costituiti ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c) del T.U.I.R, qualora non siano stati interessati da processi di privatizzazione, non sono tenuti a versare all'INPS né la contribuzione per maternità né tantomeno la contribuzione per malattia, posto che non rientrano nel novero dei destinatari dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008.

La medesima conclusione, infine, può affermarsi per i consorzi di enti pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 31 e 114, D.Lgs. n. 267/2000, purché si tratti di soggetti ancora dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

LG